

DL 91/2014 “competitività”: audizione dell’ANCE presso le Commissioni riunite Industria e Ambiente

2 Luglio 2014

Si è svolta il 1° luglio c.m. l’audizione informale dell’ANCE, presso le Commissioni riunite Industria e Territorio ed Ambiente del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 91/2014, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ([DDL 1541/S](#)).

Il Presidente, Ing. Paolo Buzzetti, che ha guidato la delegazione ANCE, ha **illustrato le valutazioni e le proposte associative sui contenuti del provvedimento** di interesse del settore.

In particolare, con riferimento alla norma del testo che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, fino a 350 milioni di euro, per la realizzazione di **interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici** e universitari, ha proposto, in particolare, di:

- superare la frammentazione dei programmi e delle procedure di finanziamento sulle scuole – 3,8 miliardi di euro a disposizione;
- dare certezza alle risorse finanziarie attraverso un maggiore coinvolgimento del MEF ed una semplificazione delle procedure di spesa (ad es. regole sulla perenzione);
- prevedere un consistente allentamento del Patto di stabilità interno e l’utilizzo di contabilità speciali;
- prevedere 5 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi per l’edilizia scolastica nella programmazione del Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- escludere la possibilità di intervento da parte di fondi immobiliari chiusi ovvero prevedere “gare a doppio oggetto”;
- evitare il ricorso a procedure derogatorie per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori e cancellare in particolare la disposizione dell’art. 12 comma 4;
- all’articolo 9, comma 8 del decreto, sostituire “organismo tecnico terzo” con “soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente, operante sotto accreditamento ACCREDIA”.

Inoltre, riguardo alla norma che dispone, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, il **subentro dei Presidenti di Regione**, per i rispettivi territori di competenza, nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati alla **mitigazione del rischio idrogeologico** e nella titolarità delle relative contabilità speciali, ha evidenziato l’opportunità di:

- rafforzare il ruolo della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio prevedendo il coordinamento delle Amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico e dare certezza alle risorse finanziarie attraverso un maggiore coinvolgimento del MEF ed una semplificazione delle procedure di spesa (ad esempio regole sulla perenzione dei fondi);
- chiarire che le deroghe attribuite ai Commissari Straordinari (Presidenti delle Regioni) per la spesa dei fondi già stanziati (1,6 miliardi di euro) non riguardano l’affidamento e l’esecuzione dei lavori;
- istituire un programma ordinario di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato con 10 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. In tale contesto ha espresso la necessità di:
 - prevedere un consistente allentamento del Patto di stabilità interno e l’utilizzo di contabilità

speciali;

- evitare deroghe alle norme sull'affidamento e l'esecuzione dei lavori e prevedere un sistema di affidamento capace di coordinare le esigenze di celere aggiudicazione dei lavori con la massima trasparenza e concorrenza;
- in particolare, istituire, presso le Regioni, un elenco di operatori economici qualificati in relazione ai lavori da eseguire da cui estrarre mediante sorteggio elettronico i soggetti da invitare alle procedure di gara;
- introdurre misure di semplificazione delle procedure di gara, che, nel rispetto dei principi di tempestività, trasparenza e concorrenza, utilizzino una procedura che si apre con il sorteggio, con modalità elettronica, di almeno 20 operatori, adeguatamente qualificati, iscritti all'elenco di cui sopra, con esclusione automatica delle offerte anomale e con pubblicazione telematica degli atti di gara.

In **materia ambientale**, il Presidente si è soffermato sulle disposizioni che dettano una procedura semplificata per la **bonifica delle aree inquinate**, sottolineando al riguardo la necessità di chiarire il rapporto con la procedura per la bonifica delle acque di falda. I due procedimenti, infatti, vanno necessariamente coordinati, per evitare il rischio di vanificare l'intento di semplificazione e di rilancio del processo di recupero del territorio.

Ha, altresì, rilevato come la conversione in legge del d.l. 91/2013 rappresenti l'occasione per proporre l'introduzione di **ulteriori semplificazioni importanti per il settore** relative, in particolare, all'inquadramento del fresato d'asfalto nell'ambito della categoria dei sottoprodotti, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4151 del 2013; al riutilizzo, in procedura semplificata, dei rifiuti da demolizione e costruzione e alla disciplina dei riporti.

In **materia fiscale**, pur rilevando l'apprezzamento per le norme del testo sul credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi e il potenziamento della disciplina dell'ACE, ha illustrato alcune **misure di "tutela fiscale" specifiche per il settore**. Al riguardo, ha evidenziato che in periodi di congiuntura fortemente negativa come quella attuale, le imprese, subendo una contrazione delle attività, difficilmente investono in nuove attrezzature, aggiuntive a quelle già possedute o si ricapitalizzano, ma necessitano di una riduzione dei costi fiscali connessi all'esercizio dell'attività ed all'investimento in immobili ad elevate prestazioni energetiche, da destinare anche alla locazione. Nello specifico si tratta delle seguenti proposte:

- garantire la permanenza dei regimi agevolativi applicabili ai trasferimenti di immobili diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale;
- reintrodurre il regime agevolativo (Registro fisso, pari a 200 euro) applicabile ai trasferimenti di aree o opere di urbanizzazione effettuati nei confronti dei Comuni, a scomputo di contributi di urbanizzazione;
- superare la disparità di trattamento fiscale tra le cessioni tra privati e quelle da impresa;
- introdurre un "pacchetto di misure", dirette a favorire la "rottamazione dei vecchi fabbricati" e la loro sostituzione con edifici di "nuova generazione";
- sviluppare il comparto delle locazioni, rivolte alle fasce sociali più deboli, che si pongano in parallelo ai programmi di housing sociale di iniziativa pubblica;
- semplificare la tassazione immobiliare, prevedendo un'unica imposta patrimoniale (IMU o TASI), stabile quanto meno per 3 anni ed integralmente destinata ai Comuni per il finanziamento dei servizi, con l'ovvia esclusione del "magazzino" delle imprese edili.

Il Presidente ha, poi, illustrato la norma sulla **copertura degli oneri sostenuti dal GSE** - per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili - che il decreto pone a carico dei beneficiari delle medesime attività, **ivi incluse quelle in corso**. Al riguardo, ha rilevato l'opportunità di sopprimere tale previsione, non apparendo accettabile la valenza retroattiva di norme, che vanno ad introdurre nuovi costi che gli operatori non avevano considerato al momento della definizione dell'investimento.

Si è, altresì, soffermato sulla norma del testo che reintroduce il diritto, da parte delle banche, di applicare interessi sugli interessi maturati (**anatocismo**), una pratica che è stata vietata, non solo dalla recente Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1 c.629), ma anche dichiarata incostituzionale con Sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale. Al riguardo ha, quindi, espresso la necessità di sopprimere tale previsione **gravemente lesiva dei diritti della clientela bancaria**, poiché reintroduce un metodo di calcolo degli interessi estremamente gravoso e, soprattutto, ingiustificata.

Infine, ha valutato negativamente il ricorso a **preassegnazioni delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020** per assicurare la copertura finanziaria di alcuni interventi previsti dal decreto-legge (articoli 18 e 19). Ha rilevato, pertanto, l'opportunità di individuare una copertura alternativa e di prevedere una disposizione che impedisca le preassegnazioni a valere sul Fondo prima della presentazione di una programmazione organica, questo al fine di evitare che lo stesso Fondo venga usato come "bancomat".

Si veda precedente [del 30 giugno 2014](#).

In allegato il documento con il dettaglio delle proposte ANCE consegnato agli atti della Commissione

16821-Documento ANCE consegnato agli atti.pdf [Apri](#)